



LIDL Italia S.r.l.

ESTRATTO DELLA PARTE GENERALE

relativa al

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N.
231/2001 e D.LGS. N. 81/2008**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2017
aggiornato in data 17 dicembre 2019 ed in data 20 maggio 2022**

| INDICE PARTE GENERALE | | |
|------------------------------|---|----------------|
| 1. | LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE | pag.7 |
| 1.1. | Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 | pag. 7 |
| 1.2. | I reati presupposto | pag. 7 |
| 1.3. | Le sanzioni | pag. 8 |
| 2. | L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008 | pag.9 |
| 2.1. | Le previsioni del Decreto | pag. 9 |
| 2.2. | L'integrazione della norma: le linee Guida delle Associazioni di Categoria e le normative e <i>best practice</i> straniere a cui il Decreto è stato ispirato | pag. 11 |
| 2.3. | Il Codice Antimafia | pag. 14 |
| 2.4. | Le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | pag. 14 |
| 3. | I COMPLIANCE PROGRAM PRE-ESISTENTI ED IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LIDL EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL | pag. 15 |
| 3.1. | LIDL e la sua <i>mission</i> | pag. 15 |
| 3.2. | I <i>compliance program</i> applicati prima dell'approvazione del Modello | pag. 15 |
| 3.3. | I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di Sintesi | pag. 16 |
| 3.4. | La struttura del Modello | pag. 16 |
| 4. | IL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIDL | pag. 17 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 4.1. | Il modello di <i>governance</i> | pag. 17 |
| 4.2. | La struttura organizzativa | pag. 18 |
| 4.2.1. | Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti | pag. 18 |
| 4.2.2. | La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro | pag. 18 |
| 5. | IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE | pag. 18 |
| 5.1. | I principi generali | pag. 18 |
| 5.2. | La struttura del sistema di deleghe e procure in LIDL | pag. 19 |
| 6. | PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE | pag. 19 |
| 7. | IL BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE | pag. 19 |
| 8. | IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | pag. 19 |
| 8.1. | La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro | pag. 19 |
| 8.2. | Il sistema di monitoraggio della sicurezza (rinvio) | pag. 20 |
| 9. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | pag. 20 |
| 9.1. | La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti | pag. 20 |
| 9.2. | I casi di ineleggibilità e decadenza | pag. 21 |
| 9.3. | La durata dell'incarico e le cause di cessazione | pag. 21 |
| 9.4. | Le risorse dell'Organismo di Vigilanza | pag. 21 |
| 9.5. | I compiti e i poteri | pag. 21 |
| 9.6. | Il Regolamento dell'OdV | pag. 21 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 9.7. | Il riporto informativo da e verso l'Organismo di Vigilanza | pag. 22 |
| 10. | IL CODICE DI CONDOTTA | pag. 22 |
| 11. | IL SISTEMA DISCIPLINARE DI LIDL | pag. 23 |
| 11.1. | L'elaborazione ed adozione del Sistema Disciplinare | pag. 23 |
| 11.2. | La struttura del Sistema Disciplinare | pag. 23 |
| 11.2.1. | I destinatari del Sistema Disciplinare | pag. 23 |
| 11.2.2. | Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare | pag. 24 |
| 11.2.3. | Le sanzioni | pag. 24 |
| 11.2.4. | Il procedimento di irrogazione delle sanzioni | pag. 25 |
| 12. | COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI | pag. 25 |
| 12.1. | La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi | pag. 25 |
| 12.2. | La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi | pag. 26 |
| 13. | AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | pag. 26 |
| | ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO | pag. 27 |
| | ALLEGATO 2: PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI COMPLIANCE | pag. 41 |

INDICE PARTI SPECIALI

- **Parte Speciale A**, relativa ai delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transnazionale;
- **Parte Speciale B**, relativa alla corruzione tra privati;
- **Parte Speciale C**, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **Parte Speciale D**, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale E**, relativa al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale F**, relativa ai reati societari;
- **Parte Speciale G**, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed auto-riciclaggio;
- **Parte Speciale H**, relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio; delitti in materia di contrabbando;
- **Parte Speciale I**, relativa ai reati ambientali;
- **Parte Speciale L**, relativa ai delitti in violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale M**, relativa ai delitti informatici;
- **Parte Speciale N**, relativa ai reati tributari.

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, “**Decreto**”), in attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti c.d. “**apicali**”)¹;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. “**subordinati**”).

E’ stato così superato l’antico principio *societas delinquere non potest*² ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

1.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa *ex* Decreto, nella Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)³, meglio indicate nell’**Allegato n. 1**.

¹ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

² Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell’ambito di un processo penale.

³ Il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall’altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

1.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille), e viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna);
- iv. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ("TU SSL")** stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6"*.

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli Enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2. L'integrazione della norma: Le linee Guida delle Associazioni di Categoria e le normative e *best practice* straniere a cui il Decreto è stato ispirato

Il Legislatore - consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest*, e conscio della difficoltà per le imprese di dotarsi dei c.d. *compliance program* che, pure presenti da tempo nella cultura giuridica anglosassone e straniera, costituiscono una novità assoluta nell'ambito del diritto italiano - ha ritenuto importante precisare, al comma III dell'art. 6, che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

Così disponendo, il Legislatore ha inteso fornire agli enti interessati specifiche "Linee Guida", aprioristicamente valutate come corrette e corrispondenti alle finalità della disciplina in questione, a cui attenersi nell'elaborazione dei propri "modelli".

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel 2014 e da ultimo nel 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida**"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia^[1].

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati dalla Confindustria (come ABI, Farindustria ed Assobiomedica) le cui Linee Guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello (come pure riconosciuto dalla giurisprudenza che esamineremo successivamente).

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

Con particolare riferimento alle filiali di società multinazionali, le Linee Guida di Confindustria - consapevoli del fatto che, in alcuni Paesi, normative analoghe al Decreto sono in vigore da anni e si applicano non solo alla "casa madre" ma anche alle filiali operanti all'estero - specificano che i gruppi di imprese multinazionali presenti ed operanti sul territorio italiano sono già da tempo tenuti al rispetto di codici di condotta e di procedure interne di controllo dell'attività e della gestione da parte della controllante estera. In questo

^[1] Le seguenti versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008 e, con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

caso, da alcuni è stato ritenuto che, laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo già attuato dalla controllante ai sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai requisiti previsti dal Decreto, esso può ritenersi un valido strumento anche ai fini della legislazione italiana (cfr. Linee Guida Confindustria, pag. 79 delle citate Linee Guida).

Come è evidente le Linee Guida considerano come rilevante l'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la *compliance* al Decreto e ciò indipendentemente dal "nome" che a questo sistema di controllo voglia darsi (sia esso "modello" o "manuale" o "procedure" o qualsivoglia altro).

Infatti nell'esperienza americana e, in genere anglosassone, il punto nodale della verifica circa la bontà o meno del sistema di controllo interno non è quello relativo all'esistenza o meno di un documento denominato "modello" ma, al contrario, all'adozione e all'implementazione di sistemi preventivi del rischio.

A questo proposito, è utile ricordare quanto si legge nella recentissima sentenza della **Corte di Appello di Milano del 19 gennaio 2016 n. 347/2016** che ha assolto la società indagata per l'illecito amministrativo ascrittore (lesioni colpose), pur in assenza di una formale adozione di un Modello, sulla base della seguente motivazione:

"L'appellante ha sostanzialmente evidenziato come, indipendentemente dalla predisposizione e approvazione formale di esso, in realtà tutti gli adempimenti che la norma impone venivano concretamente attuati nell'ambito della politica aziendale della X, con speciale riguardo al tema della gestione e della sicurezza del lavoro (...). Ebbene a giudizio della Corte effettivamente dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni di molteplici testi escussi non sono emerse gravi carenze organizzative nell'ambito della politica aziendale di X per quanto atteneva alle problematiche della gestione e della organizzazione concernente la sicurezza sul lavoro (...).

Risultavano infatti predisposti tutti i documenti previsti dalla legge, l'attività di manutenzione dei macchinari era programmata, costante e periodica, (...); non è quindi ravvisabile sostanzialmente una carenza politica aziendale, intesa come doverosa azione di vertice della società diretta alla massima tutela della sicurezza sul lavoro e come adozione di tutto quanto necessario, a livello organizzativo e gestionale, al fine della prevenzione degli infortuni (...)

D'altra parte, l'adozione di un modello come documento formale non costituisce un obbligo dell'azienda, fungendo unicamente da prova liberatoria (...) sicché l'omessa adozione di esso non può di per sé consistere in quel risparmio di costi che possa riflettersi ed essere ricompreso nel concetto di interesse o vantaggio per l'azienda di cui all'art. 5 D.lgs 231/2001, allorché però, come nella fattispecie, siano stati di fatto adempiuti sostanzialmente tutti quegli incombeni che avrebbero dovuto essere formalizzati documentalmente nel modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30"

In altri termini, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che non fosse ravvisabile una colpa organizzativa in capo alla società in quanto, seppur non aveva formalmente adottato un Modello, aveva adottato una serie di misure organizzative e gestionali idonee a prevenire i reati contestati.

Lidl Italia S.r.l. - nonostante già da decenni sia dotata di tali misure organizzative e gestionali - ha ritenuto di adeguarsi in modo specifico alla normativa italiana con l'avvio dei lavori propedeutici alla predisposizione del Modello (Cfr. par. 3) e poi con la formalizzazione del presente documento.

2.3. Il Codice Antimafia

Ai fini della prevenzione di episodi di infiltrazione di criminalità organizzata, come sarà meglio specificato nella parte speciale predisposta ad hoc, la Società ha anche considerato le *best practice* in materia rappresentate, tre le altre, dal CODICE ANTIMAFIA di Pier Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca, Donato Masciandaro riguardanti i "criteri di selezione dei fornitori".

2.4. Le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In aggiunta alle Linee Guida, con particolare riguardo al Modello esimente in materia di SSL, devono anche prendersi in considerazione le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche 'Ministero') del luglio 2011 aventi ad oggetto *chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008)*.

Con riferimento al primo punto il Ministero osserva che *qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (...). Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione' (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante).*

Con riferimento al sistema disciplinare, il Ministero evidenzia: *esso dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:*

- *Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);*
- *Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;*
- *Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);*
- *Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);*
- *Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001); Auditor/Gruppo di audit.*

Quanto ai terzi, il Ministero specifica che *l'azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.*

Il Ministero elabora, inoltre, una "tabella di correlazione" tra i punti di cui all'art. 30 del TU SSL (che individuano i requisiti del modello esimente) e i punti in tal senso rilevanti secondo i sopra menzionati sistemi di gestione.

3. I COMPLIANCE PROGRAM PRE-ESISTENTI ED IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LIDL EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL

3.1. LIDL e la sua *mission*

Lidl Italia S.r.l. (di seguito "**LIDL**" o "**Società**") è un'azienda italiana leader nel mercato della grande distribuzione, appartenente al Gruppo multinazionale Schwarz fondato in Germania nei primi anni '70. Il primissimo supermercato LIDL è stato aperto a Ludwigshafen nel 1973. Dopo l'apertura negli anni Settanta dei Punti Vendita sul territorio tedesco e la forte crescita nel decennio successivo, a partire dagli anni Novanta LIDL ha avviato la sua espansione all'estero sviluppando una rete di supermercati che oggi è la più estesa d'Europa. LIDL è presente infatti in 30 Paesi, con più di 200.000 collaboratori, oltre 10.000 Punti Vendita ed oltre 140 Piattaforme Logistiche.

In Italia viene aperto il primo Punto Vendita il 26 marzo 1992 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Da allora l'azienda ha intrapreso un percorso di crescita rapida e costante che ha portato in 25 anni a poter contare su **oltre 700 Punti Vendita dislocati su tutto il territorio nazionale** e oltre **20.000** collaboratori.

Nello svolgimento della propria attività aziendale, in ragione della peculiarità del mercato in cui opera, LIDL mantiene una costante attenzione alle attese della collettività e dei clienti, con l'obiettivo di garantire sempre un elevatissimo standard di qualità.

LIDL, inoltre, da sempre dedica grande considerazione agli aspetti etici dell'impresa e adotta le migliori tecniche disponibili per la mitigazione degli impatti derivanti dalle proprie attività.

La *mission* aziendale è garantita da un sistema di *corporate governance* conforme alla dimensione e struttura aziendale (sul punto, vedi *infra*, capitolo 4).

3.2. I *compliance program* applicati prima dell'approvazione del Modello

LIDL, essendo società di matrice tedesca, ha già da tempo implementato una serie di *compliance program* dedicati a regolamentare le attività maggiormente a rischio come, ad es., in materia di corruzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, antitrust, antifrode.

LIDL può contare quindi su un'esperienza e un'attenzione ultradecennale votata alla *compliance* alle normative applicabili alle attività aziendali nonché allo svolgimento di un business etico e consapevole. I *compliance program*, approvati a livello di Gruppo, sono stati implementati in Italia.

Con particolare riferimento alla tematica della salute e sicurezza, LIDL, oltre a rispettare pedissequamente la normativa italiana dotandosi di tutti gli strumenti a tutela dei lavoratori previsti dalla regolamentazione di settore, ha implementato, a maggior prova dell'attenzione al tema, gli specifici *compliance program* predisposti dalla casa madre. In altre parole, LIDL è già da tempo dotata di un sistema organizzativo rispondente ai requisiti di cui agli artt. 30 del TUSSL e 6 del Decreto, anche se non formalizzato in un "modello".

A ciò si aggiungano le numerose *policy* della casa madre ed il Codice di Condotta che trovano applicazione anche alla Società italiana. A riprova dell'esistenza di un sistema organizzativo

assimilabile a quello formalizzato con il Modello approvato dalla Società, deve evidenziarsi che presso LIDL, a livello di gruppo era (ed è) presente una funzione di Compliance ed una funzione di Revisione Interna che svolge, tra le varie attività, una serie di audit per verificare il rispetto delle procedure relative alle varie aree aziendali.

La Società ha, dunque, sempre assicurato l'adeguatezza e l'effettività dei controlli.

3.3. I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di Sintesi

LIDL, sempre tesa al proprio miglioramento ha, comunque, proceduto alla formalizzazione del suo Modello organizzativo, previa l'esecuzione di un'analisi sull'intera struttura organizzativa aziendale e sul proprio sistema di controlli, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

OMISSIS

3.4. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale (unitariamente denominati: Documento di Sintesi), nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche "**Protocolli**"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e controllo di gestione;
- la procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice di Condotta;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

La “**Parte Speciale**” è, a sua volta, suddivisa in dodici parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare:

- **Parte Speciale A**, relativa ai delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transnazionale;
- **Parte Speciale B**, relativa alla corruzione tra privati;
- **Parte Speciale C**, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **Parte Speciale D**, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale E**, relativa al reato di intermediazione illecita di manodopera ed impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale F**, relativa ai reati societari;
- **Parte Speciale G**, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio;
- **Parte Speciale H**, relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ed ai delitti contro l'industria ed il commercio; delitti in materia di contrabbando;
- **Parte Speciale I**, relativa ai reati ambientali;
- **Parte Speciale L**, relativa ai delitti in violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale M**, relativa ai delitti informatici;
- **Parte Speciale N**, relativa ai reati tributari.

OMISSIS

4. IL MODELLO DI *GOVERNANCE* E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIDL

Il modello di *governance* di LIDL e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di LIDL, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1. Il modello di *governance*

OMISSIS

4.2. La struttura organizzativa

4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, LIDL ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma) sia a livello centrale che regionale.

Tale documento è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa e pubblicato sulla rete intranet aziendale. I cambiamenti sono inoltre oggetto di adeguate comunicazioni organizzative.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

La Società ha poi definito delle apposte *job description* che specificano i ruoli, i compiti e le responsabilità delle principali figure impegnate nelle attività di ciascuna Direzione.

OMISSIS

4.2.2. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando l'approfondimento che sarà svolto nella Parte Speciale, deve intanto osservarsi che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

OMISSIS

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5.1. I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 2014, il Consiglio di Amministrazione di LIDL è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo nei confronti dell'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei cambiamenti organizzativi.

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in LIDL

OMISSIS

6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, LIDL si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

OMISSIS

7. IL BUDGET ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

OMISSIS

8. II SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;

- ✓ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- ✓ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ✓ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

OMISSIS

8.2. Il sistema di monitoraggio della sicurezza (rinvio)

OMISSIS

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

Il Consiglio di Amministrazione di LIDL provvede alla nomina di un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

Si tratta di un Organismo collegiale composto da tre componenti, due esterni ed uno interno. In particolare:

- la funzione di Presidente è attribuita ad un noto professionista esperto in materia di D.lgs. 231/2001, anticorruzione che ha svolto incarichi di notevole importanza;
- la carica di componente esterno è attribuita ad un professionista esperto in materia di *internal audit*;

- la carica di componente interno è svolta da una funzione priva di compiti operativi e con competenze in materia di organizzazione e processi aziendali e/o di *compliance* e/o di *auditing*.

OMISSIS

9.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

OMISSIS

9.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

OMISSIS

9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'Ente può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di *internal auditing*, *compliance*, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

OMISSIS

9.5. I compiti e i poteri

OMISSIS

9.6. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

OMISSIS

9.7. Il riporto informativo da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

OMISSIS

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica odv@lidl.it. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o Lidl Italia S.r.l. , Via Augusto Ruffo 36, 37040, Arcole, ufficio del Presidente dell'OdV.

La Società ha implementato apposita **procedura**, allegata al presente Modello (**Allegato 2**) e parte integrante dello stesso, **volta a regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa sopracitata**.

Tale procedura prevede che le segnalazioni relative alle violazioni compliance ivi meglio descritte possano essere effettuate in forma scritta, oltre all'email dell'OdV sopra specificata, anche tramite:

- a) il sistema informatico BKMS, portale on-line che utilizza modalità informatiche, ricorre a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto delle segnalazioni, e garantisce l'eventuale anonimato del segnalante;
- b) l'invio di una e-mail all'indirizzo compliance@lidl.it.

OMISSIS

10. IL CODICE DI CONDOTTA

Così come previsto dalle Linee Guida dalle maggiori Associazioni di categoria, il codice di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Il Gruppo LIDL, di cui fa parte la Società, già da molti anni ha adottato un Codice di Condotta - che costituisce un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che svolgono la propria attività per conto e nell'interesse delle società LIDL in tutto il mondo. Esso contiene, tra l'altro, i principi etici generali e le norme comportamentali di riferimento cui tutti i destinatari devono uniformarsi.

La finalità del Codice di Condotta è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Allo scopo di garantire la piena *compliance* al TUSSL e al Decreto, i principi del Codice di Condotta sono integrati, limitatamente alla salute e sicurezza sul lavoro, dagli ulteriori principi e regole individuate nell'apposita Parte Speciale D.

11. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI LIDL

11.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

LIDL ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "Sistema Disciplinare") precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di LIDL.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

11.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare unitamente al Modello di cui costituisce uno fra i principali protocolli è consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti.

11.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

I Soggetti Apicali

OMISSIS

I dipendenti

OMISSIS

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche “Terzi Destinatari”) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per LIDL.

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con LIDL un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

11.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare

OMISSIS

11.2.3. Le sanzioni

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 11.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione di una penale ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;

- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 11.2.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

11.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

OMISSIS

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

12.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti riferibili alla Società mediante consegna di copia integrale, nonché mediante idonei strumenti divulgativi e l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

Un estratto del Modello è inoltre pubblicato sul sito internet della Società.

OMISSIS

12.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

OMISSIS

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello (ivi incluso il Codice di Condotta), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati dai quali, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25** del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge del 23 settembre 2001 n. 409, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete**, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. dell'11 aprile 2002 n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge del 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58)⁴;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)⁵;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, cod. civ., aggiunto dalla Legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e da ultimo dalla Legge n. 3/2019);

⁴ L'art. 2623 cod. civ. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla Legge n. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173 bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche T.U.F). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 cod. civ. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623 cod. civ., analoga a quella intervenuta per l'art. 2624 cod. civ., in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

⁵ Si segnala che il D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 cod. civ. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. n. 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 cod. civ., non può più essere considerata fonte di responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.Lgs. n. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge del 18 aprile 2005 n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge del 14 gennaio 2003 n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge dell'11 agosto 2003 n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cod. pen.) [aggiunto dall'art. 10, Legge del 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.).

La Legge n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la Legge n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. **25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La Legge del 9 gennaio 2006 n. 7 ha, inoltre, introdotto l'art. **25 quater 1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge del 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge del 3 agosto 2007 n. 123 e, in seguito, mediante il D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.

Con la Legge n. 123/2007 è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

La Legge del 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.).

La norma sopra citata ("*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici*") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge del 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**⁶:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);

⁶ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, comma 6, cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991).

La Legge del 23 luglio 2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. **25 bis** del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la **proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 bis 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. **25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge del 22 aprile 1941 n. 633:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis, Legge n. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, Legge n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, Legge n. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, Legge n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge n. 633/1941).

Inoltre, l'art. 4 della Legge del 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto l'art. **25 decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377 bis cod. pen. ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. **25 undecies** che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727 bis cod. pen. e 733 bis cod. pen.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (Legge n. 150/1992, Legge n. 549/1993, D.Lgs. n. 202/2007).

Inoltre, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE, è stato emanato il D.Lgs. n. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'art. **25 duodecies** con la seguente previsione: *“**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

La Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”* ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 cod. pen.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Successivamente, è stata pubblicata la **Legge del 22 maggio 2015 n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n. 122 del 28 maggio 2015) in vigore dal 29 maggio 2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra le quali i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

- art. 452 septies - Impedimento del controllo;
- art. 452 octies - Circostanze aggravanti;
- art. 452 terdecies - Omessa bonifica.

Successivamente, la Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), entrata in vigore il 19 novembre 2017, ha modificato l'art. **25 duodecies** del Decreto attraverso l'introduzione di tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). In particolare:

- il comma 1 bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 286/1998;
- il comma 1 ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo, il comma 1 quater prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo il legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell'ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi **dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.**

L'art. 5, comma 2, della Legge del 20 novembre 2017 n. 167 (legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3 bis, della Legge del 13 ottobre 1975 n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge del 12 luglio 1999 n. 232.

Recentemente, il D.Lgs. n. 21/2018 "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*" ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2016 introducendo una disposizione di analogo contenuto nel codice penale, l'art. 452 quaterdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*).

La Legge del 3 maggio 2019 n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art. 5, comma 1) un nuovo art. **25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di **frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli artt. 1 e 4 della Legge del 13 dicembre 1989 n. 401.

Da ultimo il Decreto Legge del 21 settembre 2019 n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, ha previsto l'istituzione del c.d. **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, prevedendo una serie di prescrizioni che i soggetti che verranno così ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica saranno tenuti a rispettare. Il rispetto di queste prescrizioni ed il buon andamento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico sono presidiati da un incisivo sistema sanzionatorio di carattere amministrativo, nonché da un nuovo delitto previsto e punito dall'art. 1, comma 11, del Decreto Legge.

La nuova fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti sopra descritti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza citate.

Quanto alla prima condotta, è punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti: 1. per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge; 2. per la predisposizione o l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto Legge; 3. per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico.

La condotta omissiva punisce, invece, chiunque ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto, entro il termine prescritto dal Decreto Legge. Con inedita tecnica legislativa, inoltre, il legislatore ha ritenuto di estendere, direttamente dal corpo di questa nuova fattispecie, la rilevanza del reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001. L'art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 105/2019, prevede infatti che «[...] **all'ente responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote**».

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili*”, ha introdotto nel Decreto l'art. **25-quinquiesdecies**, rubricato “**Reati tributari**”, che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000

euro);

- per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto l'**art. 25 sexiesdecies** in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) il relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

Infine, il D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, introduce nel Decreto il nuovo art. **24-octies.1** in materia di "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**". Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche è stato quindi esteso anche all'art. 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater cod. pen. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter cod. pen. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "*nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*".

Da ultimo, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore a partire dal 23 marzo 2022. Tale legge rielabora il sistema punitivo dei reati contro i beni culturali e paesaggistici, inserendo nel Codice Penale fattispecie incriminatrici autonome e abrogando, contestualmente, le norme in materia già presenti nel Codice medesimo, nonché nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2002). Rilevanti modifiche sono apportate, altresì, al D.Lgs. n. 231/2001, laddove si è provveduto ad ampliarne, parallelamente, il catalogo dei reati presupposto. In particolare, l'art. 3 della Legge introduce

– in relazione alle nuove fattispecie inserite nel Codice Penale – due nuovi articoli nel Decreto, segnatamente:

- l'art. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- l'art. 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”), che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

OMISSIS